

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

per il Servizio di MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI della società Garfagnana Ecologia Ambiente Srl (GEA), mediante accordo quadro con uno o più operatori economici (art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016)

### **ARTICOLO 1**

#### **OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO**

1. Il presente capitolato disciplina l'accordo quadro del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi di proprietà della GEA Srl, o da questa gestiti, utilizzati nelle stazioni fisse ubicate rispettivamente in Via Pio la Torre (Ecocentro), in Località Belvedere (ex termovalorizzatore) e nell'ambito del servizio di raccolta dei RSU.
2. Il servizio è affidato mediante accordo quadro, di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, con uno o più operatori economici i quali sono chiamati a svolgere il servizio di manutenzione, riparazione e sostituzione di componenti meccaniche e motoristiche, di componenti dell'impianto elettrico, di climatizzazione, oleodinamici, di sostituzione di olii, liquidi lubrificanti e del raffreddamento, filtri olio e filtri vari, revisione dei veicoli di proprietà o in gestione della GEA Srl.
3. Nel caso di interventi di elevata complessità tecnica per i quali l'impresa prima affidataria, così intesa sulla base della "miglior offerta economica" e riferimento prioritario di GEA Srl, dovesse ritenere di non disporre di adeguate capacità tecnico/professionali per garantirne l'esecuzione "*a regola d'arte*" o per assicurare un adeguato *standard* di qualità nella loro realizzazione ovvero nei casi per i quali sia espresso un parere negativo motivato da parte dei tecnici della società GEA, sentito il responsabile dell'impresa prima affidataria, sarà facoltà della società GEA affidare detti interventi ad altra Ditta disponibile e adeguatamente qualificata che segue in graduatoria con le stesse modalità definite in questo Capitolato Speciale d'Appalto e ai prezzi proposti dalla Ditta medesima in fase di offerta.
4. Il contratto quadro rientra nella tipologia dei contratti aperti. Le prestazioni oggetto di accordo quadro saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo secondo le modalità di esecuzione previste nel presente capitolato speciale. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'ambito dell'accordo.

5. Tutti gli interventi previsti nel presente capitolato non sono predeterminati nel numero ma saranno individuati dalla società appaltante nel corso dello svolgimento dell'accordo quadro, in base alle proprie necessità.

## ARTICOLO 2

### **IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO**

1. L'importo dell'accordo quadro è pari a euro 19.950,00 annui IVA esclusa, per un periodo di 2 (due) anni, quindi per un totale di euro 39.900,00 IVA esclusa, oneri per la sicurezza relativi a rischi interferenziali pari a zero.
2. L'offerta economica presentata in sede di gara si intende fissa ed invariata per l'intera durata dell'accordo quadro.

## ARTICOLO 3

### **DURATA DELL'ACCORDO QUADRO**

1. La durata dell'accordo quadro è stabilita in 24 (ventiquattro) mesi, salvo raggiungimento della somma complessiva in data antecedente al biennio.
2. L'impresa è tenuta ad adempiere agli stessi patti e condizioni anche oltre la durata contrattuale o il superamento dell'importo contrattuale per il periodo necessario all'individuazione del nuovo aggiudicatario.

## ARTICOLO 4

### **PARCO AUTOMEZZI**

1. La descrizione degli automezzi attualmente in dotazione alle varie strutture e servizi, dislocati in Via Pio la Torre e presso Loc. Belvedere, è allegata al presente capitolato (**Allegato 1**). Durante la vigenza del contratto l'elenco dei mezzi potrà variare in aumento o in diminuzione per effetto di sopraggiunte necessità della società GEA (nuovi noleggi di mezzi, acquisti o dismissioni di mezzi, ecc.).

## ARTICOLO 5

### **PRESTAZIONI OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO**

1. Le principali prestazioni oggetto dell'accordo quadro sono:

- a) manutenzione e riparazione dei veicoli e dei mezzi meccanici intese come il complesso delle operazioni necessarie al ripristino funzionale dei veicoli a seguito di guasto accidentale, anomalia ed usura dei componenti derivanti dal normale utilizzo dei veicoli (es.: sostituzione pastiglie freni, cinghia di distribuzione, frizione, pompa acqua, pompa carburante, revisione del motore o di parti di esso, del cambio, del differenziale, delle sospensioni, riparazione/sostituzione dei componenti oleodinamici, piccoli interventi di carpenteria metallica, ecc.). Rientrano in questo tipo di prestazioni i controlli periodici, secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici, e quanto altro necessario per la preparazione meccanica dei veicoli propedeutica all'invio alla revisione periodica in ottemperanza alla normativa vigente in materia;
  - b) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di elettrauto: intesi come complesso delle attività di riparazione di tutte le parti elettriche e/o elettroniche dei veicoli, compresi gli accessori necessari per tutti i veicoli, in seguito al verificarsi di guasti di qualsiasi natura;
  - c) servizio di revisione: inteso come programmazione ed esecuzione delle revisioni periodiche previste dalla normativa vigente, da eseguirsi presso officine autorizzate dal Ministero dei Trasporti. A tal fine, contestualmente alla data di inizio del servizio, GEA Srl trasmetterà all'affidatario un elenco dei mezzi assegnati con l'indicazione delle ultime revisioni effettuate. È pertanto compito dell'impresa affidataria concordare con la società GEA la consegna dei mezzi in officina per eseguire la revisione;
  - d) soccorso stradale: inteso come l'attività di recupero su strada di mezzi fermi, da attivarsi mediante richiesta telefonica.
2. Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti esclusivamente sulla base di apposito ordine emesso da un Responsabile di G.E.A. Srl che sarà preventivamente comunicato alla Ditta appaltatrice.

## ARTICOLO 6

### **AUTOMEZZI IN NOLEGGIO**

1. Per gli automezzi in noleggio, descritti nell'allegato 1 «Elenco automezzi», potranno essere richiesti interventi di manutenzione ordinaria, quali ad esempio rabbocchi, sostituzioni lampadine, verifiche e controlli di sicurezza, ecc., con le stesse modalità stabilite nel presente capitolato, sempre previa autorizzazione del Responsabile del Servizio della società G.E.A. Srl. Per i lavori più consistenti, in genere, a seconda del tipo

di contratto, dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione alla Ditta noleggiatrice del mezzo, pertanto da quel momento i rapporti economico/amministrativi dovranno essere definiti, da parte dell'affidatario del servizio, direttamente con la Società di noleggio.

## ARTICOLO 7

### **TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

1. I veicoli oggetto di intervento saranno condotti da parte degli incaricati della GEA Srl presso l'impresa affidataria, previa richiesta di intervento. La presa in carico del mezzo da parte dell'impresa affidataria deve aver luogo entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi, decorrenti dal giorno successivo a quello di trasmissione della richiesta di intervento.
2. L'impresa affidataria effettuerà una preventiva diagnosi ed entro la fine del giorno lavorativo successivo presenterà al Responsabile G.E.A. Srl un preventivo di spesa scritto, contenente la descrizione dettagliata dei lavori, dei tempi d'intervento e dei ricambi o materiali necessari, con relativi prezzi e codici desunti dai prezziari, numero di ore di manodopera e costi relativi. Tutte le comunicazioni intercorrenti tra la società GEA e l'impresa affidataria saranno effettuate mediante posta elettronica.
3. Gli interventi dovranno essere eseguiti previa emissione di uno specifico buono d'ordine/autorizzazione numerato da parte del Responsabile G.E.A. Srl, contenente i riferimenti del preventivo emesso dall'affidatario. Con l'emissione del buono d'ordine/autorizzazione numerato la G.E.A. Srl dichiara di averlo verificato ed accettato, sia in termini di costi che di tempi d'intervento. L'invio del buono d'ordine/autorizzazione definisce altresì le priorità degli interventi da effettuarsi.
4. Eventuali modifiche dei lavori specificati nel preventivo che si dovessero verificare in fase di lavorazione e che comportino una variazione della quantificazione delle ore di manodopera e dei materiali necessari all'intervento, dovranno essere immediatamente comunicati al Responsabile G.E.A. Srl ed eseguite solo a seguito dell'autorizzazione da parte dello stesso. Nulla sarà corrisposto a seguito dell'esecuzione di lavori e sostituzione di pezzi preventivamente non autorizzati dalla G.E.A. Srl.
5. La riparazione deve essere effettuata nel rispetto dei tempi standard previsti dal prontuario dei tempi di riparazione e di sostituzione di meccanica in uso dall'azienda automobilistica produttrice di ciascun veicolo, con una tolleranza del 10%. In linea generale, le piccole riparazioni dovranno essere eseguite entro e non oltre la fine del

giorno lavorativo successivo alla data di invio del buono d'ordine. L'impossibilità a provvedere entro i termini previsti deve imputarsi ad oggettive difficoltà tecniche o di approvvigionamento dei ricambi. Per questi ultimi casi l'affidatario dovrà comunicare immediatamente al Responsabile G.E.A. Srl le difficoltà riscontrate ed attivarsi per eseguire l'intervento nel minor tempo possibile. Per interventi di particolare complessità ed urgenza il tempo di intervento potrà essere concordato fra le parti.

6. La consegna del veicolo da riparare (indicativamente dalle ore 08.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi) è a carico della G.E.A. Srl, salvo i casi in cui i veicoli non siano in grado di circolare. In tali casi l'impresa affidataria si impegna ad effettuare il recupero e il trasporto fino alla propria sede operativa, senza costi aggiuntivi a carico del Committente. Il mancato o ritardato recupero del mezzo in avaria viene considerato inadempimento contrattuale grave. Ultimato l'intervento richiesto, l'impresa esecutrice riconsegna il mezzo al dipendente incaricato del ritiro, unitamente ad una scheda (**Allegato 2 «Riconsegna Veicolo/Sicurezza»**), firmata dal titolare, a dimostrazione dell'avvenuta prestazione.
7. Per quanto riguarda i piccoli interventi di manutenzione/riparazione nonché le mere forniture di materiali e attrezzature (come ad esempio la sostituzione di lampadine, relè, fusibili, forniture di lubrificanti, batterie, tappetini, catene da neve ecc.) dovranno essere comunque autorizzati, anche solo verbalmente, dai Responsabili G.E.A. Srl ed ogni qual volta dovrà essere redatto un buono di consegna, sottoscritto dall'Impresa Affidataria e dall'operatore che ne effettua il ritiro, al quale operatore deve esserne rilasciata copia per la consegna in Amministrazione.

## ARTICOLO 8

### INTERVENTI D'URGENZA

1. L'intervento d'urgenza è riferito in particolare al recupero del mezzo in avaria che potrà essere richiesto telefonicamente al responsabile dell'impresa appaltatrice unicamente dal personale preposto G.E.A. Srl, dalle ore 8,00 alle ore 17,00 di tutti i giorni lavorativi, sabato compreso. Il compenso per questo tipo d'interventi è indicato nell'elenco prezzi (**Allegato 3 «Elenco prezzi»**) che dovrà essere utilizzato in fase di presentazione delle offerte con i relativi sconti praticati, così come per le parti di ricambio e la manodopera.

Tali interventi dovranno essere effettuati entro max 3 (tre) ore dalla richiesta.

## ARTICOLO 9

### INVARIABILITA' DEI PREZZI

1. Per tutta la durata dell'accordo quadro, ai pezzi di ricambio e ai materiali utilizzati (inclusi i lubrificanti) si applicheranno i prezzi di listino dei prodotti consigliati dalle case costruttrici, decurtati dello sconto unico offerto in sede di gara.
2. L'impresa affidataria, con l'accettazione integrale delle condizioni contenute nel presente capitolato dichiara di aver valutato tutti gli oneri a proprio carico necessari per garantire ed assicurare il servizio richiesto, per tutto il periodo contrattuale, senza richiedere oneri aggiuntivi.

## ARTICOLO 10

### ALTRI ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

1. L'impresa affidataria, in considerazione della diversa tipologia di immatricolazione dei mezzi, dovrà eseguire le revisioni periodiche previste dalla normativa vigente con le seguenti modalità:
  - Autovetture ed autocarri di peso inferiore ai 35 q.li

L'impresa affidataria programma e concorda con la società GEA la consegna dei mezzi presso un'officina autorizzata dal Ministero dei Trasporti. Il costo complessivo della revisione è di Euro 100,00 IVA esclusa.

Qualsiasi intervento di manutenzione/riparazione si renda necessario per garantire l'idoneità del mezzo al superamento della revisione deve essere preventivamente autorizzato dalla Direzione.
  - Autocarri di peso superiore ai 35 q.li

L'impresa affidataria programma e concorda con la società GEA la consegna dei mezzi in officina per verificare l'idoneità al superamento della revisione (verifica gas di scarico, verifica freni su banco rulli, verifica giochi su piastre, ecc.). Successivamente, l'officina incaricata provvede al trasporto ed assistenza del mezzo presso una sede della M.C.T.C. per far eseguire la revisione. Il costo complessivo di tutte le operazioni sopra descritte è di Euro 200,00 IVA esclusa.

Qualsiasi intervento di manutenzione/riparazione si renda necessario per garantire l'idoneità del mezzo al superamento della revisione deve essere preventivamente autorizzato dalla Direzione.

Nel caso vengano maggiorati i costi “fissi” della revisione (tassa governativa, tariffa per revisione, ecc.) con nuovi interventi normativi, saranno incrementati i costi sopra indicati in misura corrispondente.

2. L'impresa affidataria si obbliga ad utilizzare i materiali ed i ricambi occorrenti nuovi ed originali o autorizzati della casa costruttrice del veicolo con le garanzie di legge.
3. Ai fini delle relative verifiche, su richiesta della G.E.A. Srl, l'impresa è tenuta a produrre copia della fattura d'acquisto dei pezzi di ricambio.
4. Esclusivamente in caso di difficile reperibilità o cessata produzione di ricambi originali, per mezzi molto vetusti, l'impresa è tenuta a darne comunicazione all'ufficio competente. Previa autorizzazione del committente, potranno essere utilizzati ricambi di produttori diversi di comprovata qualità tecnica e affidabilità, indenni da difetti e del tipo e dimensione prescritti dalle case produttrici, ferma restando la garanzia di legge. Nel caso in cui l'impresa proceda al montaggio di ricambi non originali senza autorizzazione, la G.E.A. Srl si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la possibilità di rifiutare tali materiali o ricambi se ritenuti non corrispondenti ai requisiti di cui sopra e gli stessi dovranno essere rimossi immediatamente dal veicolo a cura e spese dell'impresa affidataria che sarà obbligata a sostituirli con altri rispondenti ai requisiti e alle condizioni prescritte.
5. Sarà cura dell'impresa affidataria inoltre:
  - comunicare, a mezzo posta elettronica, la data di ingresso del mezzo in officina entro 24 ore dalla sua consegna per eseguire la prima diagnosi;
  - comunicare, mediante posta elettronica, la data di ultimazione dei lavori entro 24 ore;
  - nominare un referente che dovrà essere reperibile telefonicamente negli orari indicati per la consegna dei mezzi in officina;
  - nominare un referente che dovrà essere reperibile telefonicamente negli orari indicati per gli interventi d'urgenza.

## ARTICOLO 11

### **OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO**

1. L'impresa aggiudicataria, prima dell'inizio del servizio, dovrà indicare almeno una sede operativa localizzata ad una distanza stradale non superiore a 40 (quaranta) chilometri dalle sedi della G.E.A. Srl.

Per la misurazione delle distanze viene presa a riferimento l'applicazione Google Maps, <https://www.google.it/maps>. La sede operativa può essere sostituita nel corso dell'accordo quadro con altre sedi aventi le medesime caratteristiche, previa comunicazione alla Stazione Appaltante.

2. L'impresa aggiudicataria, dietro richiesta della G.E.A. Srl, dovrà fornire i listini prezzi delle parti di ricambio sia meccaniche che elettriche, ed il tempario delle riparazioni della casa costruttrice di riferimento. In ogni caso i prezzi di listino, e relativi sconti come da offerta, dovranno essere riportati sia sui preventivi sia sulla successiva fatturazione.
3. L'impresa aggiudicataria dovrà garantire l'utilizzo esclusivo di ricambi originali non rigenerati.
4. L'eventuale utilizzo di pezzi non originali deve essere autorizzato dalla GEA Srl.
5. Tutte le riparazioni dovranno avere una garanzia di almeno 12 mesi. Eventuali deroghe devono essere autorizzate da GEA Srl.
6. I pezzi di ricambio sostituiti dovranno essere tenuti a disposizione per eventuali verifiche da parte della GEA Srl, per almeno 15 giorni consecutivi decorrenti dal ritiro del mezzo.

## ARTICOLO 12

### **SICUREZZA DEGLI AUTOMEZZI**

1. Alla fine di ciascuna prestazione di manutenzione, sia ordinaria sia straordinaria, l'impresa affidataria dovrà redigere un verbale di verifica delle condizioni di sicurezza, come da facsimile allegato al presente capitolato, (**Allegato 2 «Riconsegna Veicolo/Sicurezza»**) al fine di garantire la sicurezza dell'utilizzatore. In particolare, tale valutazione dovrà tenere conto di:
  - stato di usura degli pneumatici;
  - capacità di frenata;
  - tenuta del freno a mano (o equivalente);
  - stato di consumo delle spazzole tergicristallo;
  - capacità di trattenuta delle cinture di sicurezza e integrità degli innesti;
  - controllo della fanaleria compresa quella di sicurezza (arresto in emergenza).
2. Tale verbale, compilato e sottoscritto, dovrà essere trasmesso al Responsabile di G.E.A. Srl.



## ARTICOLO 13

### VERIFICHE E PENALI

1. La G.E.A. Srl effettua verifiche di conformità sulle prestazioni contrattuali in corso, al fine di accertarne la piena e corretta esecuzione, rispetto ai modi e termini stabiliti dal presente capitolato.
2. La G.E.A. Srl si riserva il diritto di far controllare da terzi specialisti i lavori eseguiti, relativamente sia alla congruità dei costi indicati, che alla tipologia dei materiali impiegati.  
Qualora le prestazioni effettuate risultassero in tutto o in parte non conformi al buono d'ordine, a quanto contenuto nel preventivo di spesa, e nel caso di accertato utilizzo di prodotti non originali, l'impresa affidataria è tenuta, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare gli interventi ivi previsti e/o alla sostituzione del pezzo, previa specifica e tempestiva segnalazione da parte della G.E.A. Srl.
3. Nel caso in cui l'impresa affidataria non provvedesse alla reiterazione degli interventi, ove richiesto, la G.E.A. Srl potrà farli eseguire da officina di propria fiducia, addebitando i costi sostenuti sui crediti vantati dello stesso.
4. La G.E.A. Srl si riserva il diritto di applicare le seguenti penali:
  - euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nella presa in carico del mezzo da parte dell'impresa affidataria;
  - euro 30,00 per ogni giorno di ritardo nell'emissione del preventivo di spesa;
  - euro 30,00 per ogni giorno di ritardo nella comunicazione della data di consegna del mezzo in officina;
  - euro 30,00 per ogni giorno di ritardo nella comunicazione della data di ultimazione dei lavori;
  - euro 35,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli interventi, secondo quanto previsto dal buono d'ordine o concordato fra le parti, fatti salvi i tempi di tolleranza del 10%, previsti all'art. 7;
  - euro 200,00 per ogni accertato utilizzo di materiali non originali in luogo degli originali;
  - euro 100,00 per ogni irreperibilità del referente di cui all'art. 10, comma 5, del presente Capitolato;

- per qualsiasi altro inadempimento al presente capitolato considerato grave, previa contestazione scritta da parte della G.E.A. Srl, da un minimo di Euro 250,00 fatta salva la maggiore stima del dovuto.
5. L'applicazione delle penali sarà comunicata via PEC all'impresa affidataria, la quale avrà la facoltà di presentare entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento di quanto contestato memorie e/o deduzioni in materia che verranno valutate dalla GEA Srl. Le penalità a carico dell'impresa verranno scomutate dal corrispettivo dovuto.

#### ARTICOLO 14

##### **TRATTAMENTO ECONOMICO E TUTELA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO**

1. L'impresa affidataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e dagli eventuali accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le leggi ed i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
2. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti e fino alla loro sostituzione.
3. In presenza di accertata irregolarità nei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali, la G.E.A. Srl ha il potere di sostituirsi all'impresa affidataria versando le somme dovute in forza del contratto stipulato. In tal caso la medesima procederà alla sospensione del pagamento per la parte di prestazione eseguita corrispondente all'inadempienza, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
4. In caso di ritardi nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, si applicherà quanto previsto all'articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### ARTICOLO 15

##### **ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA**

1. L'aggiudicatario si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008.

2. Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito dovrà essere comunicata all'Ente appaltante che provvederà ad inoltrarla al proprio Responsabile del Servizio Sicurezza sui luoghi del lavoro incaricato.

## ARTICOLO 16

### **ONERI DERIVANTI DA RISCHI INTERFERENZIALI**

1. In base alla Determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture, per la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza" (GU n. 64/15.03.2008) si dà atto che nell'ambito del presente accordo quadro si escludono interferenze fra committente ed appaltatore trattandosi di affidamento in completa gestione, mentre non è da escludersi, nel corso dell'esecuzione dell'accordo quadro, l'interferenza fra appaltatore e/o ditte esterne e/o fornitori che dovranno essere opportunamente al momento valutate.
2. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto dovessero emergere rischi interferenziali, questi dovranno essere immediatamente segnalati dall'aggiudicatario all'Ente appaltante che, nei casi previsti, provvederà a predisporre il D.U.V.R.I. con le modalità previste dalla normativa vigente.

## ARTICOLO 17

### **SMALTIMENTO DEI RIFIUTI**

1. L'impresa affidataria dovrà garantire il pieno rispetto delle norme riguardanti lo smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso dell'attività di manutenzione e riparazione dei veicoli oggetto del presente affidamento, nel rispetto della normativa vigente.
2. Il mancato rispetto della normativa, accertato dalla G.E.A. Srl, rappresenta grave inadempimento contrattuale ed è pertanto causa di immediata risoluzione del contratto;
3. La G.E.A. Srl si riserva di agire in giudizio per il ristoro dei danni cagionati, compreso il danno lesivo dell'immagine dell'Amministrazione stessa.

## ARTICOLO 18

### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Oltre ai casi di risoluzione previsti nel presente Capitolato Speciale, nell'ipotesi di grave inadempimento la G.E.A. Srl ha la facoltà di chiedere la risoluzione del relativo contratto, ai sensi degli art. 1456 e 1457 c.c., con ogni conseguente danno e spese a carico dell'appaltatore.
2. Il Responsabile del servizio competente della G.E.A. Srl potrà procedere di diritto ex art. 1456 e 1457 c.c., previa comunicazione scritta al Fornitore da inviarsi mediante PEC, alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
  - violazioni delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori e degli adempimenti previsti al precedente art. 14;
  - verificarsi in un trimestre di 3 inadempienze o gravi negligenze verbalizzate riguardo agli obblighi contrattuali, con applicazione di penali;
  - accertata inadempienza, da parte dell'aggiudicatario, di obblighi attinenti il trattamento normativo, retributivo e assicurativo del personale dipendente;
  - cessione del contratto a terzi, subappalto totale o parziale del servizio in difformità a quanto previsto in materia dal presente contratto e dalla normativa vigente.
3. Il contratto potrà essere risolto anche nei seguenti casi:
  - sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016;
  - cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario, o proseguimento dell'attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
  - allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di accordo quadro;
  - cessione del contratto da parte del fornitore;
  - qualora le transazioni relative al presente accordo quadro, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza l'utilizzo dei mezzi di pagamento previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010;

4. Si applicano gli articoli 108 e 109 del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. (risoluzione per reati accertati e per gravi inadempimenti, irregolarità e ritardi e relativi adempimenti successivi).
5. Il contratto potrà altresì essere risolto in caso di inosservanza del divieto di interruzione/sospensione del contratto da parte dell'appaltatore.
6. In caso di risoluzione del contratto la G.E.A. Srl si riserva la possibilità di affidare il servizio all'impresa posizionata al secondo posto nella graduatoria di affidamento dello stesso, ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente tutte le maggiori spese derivanti dalla risoluzione del contratto, ovvero di indire nuova gara.

#### ARTICOLO 19

#### **CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

1. È vietata la cessione, anche parziale, del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso, salvo maggiori danni accertati.

Sono fatti salvi i casi di cessione di azienda ed atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016 la cessione del credito derivante dall'esecuzione del servizio in oggetto deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio e devono essere notificate alla G.E.A. Srl, la quale ha la facoltà di rifiutarla entro quarantacinque giorni dalla notifica.

2. Nel caso in cui l'Appaltatore intenda avvalersi di terzi per i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, ad esempio per le "verifiche/riparazioni elettriche e/o elettroniche", dovrà farne specifica richiesta all'atto dell'offerta (con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara) e potranno essere autorizzati dalla stazione appaltante, purché:
  - a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
  - b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
  - c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
  - d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

L'eventuale subappalto non potrà comunque superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

Per quanto qui non espressamente richiamato si rimanda all'art. 105 del D.Lgs 50/2016.

3. Non costituisce subappalto la fornitura senza prestazione di manodopera, la fornitura con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario è tenuto alla comunicazione preventiva di cui all'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

## ARTICOLO 20

### FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. L'impresa affidataria provvederà ad emettere la fattura con cadenza mensile, con allegato il riepilogo degli interventi effettuati nel periodo di riferimento.
2. Per effetto del regime IVA dello "*split payment*", disciplinato dal comma 629, lettera b) dell'art. 1 della legge 23/12/2014, n. 190 e recepito dall'art. 21 del DPR 633/1972, la fattura sarà liquidata al netto dell'IVA stante l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di versare all'erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata loro dai fornitori. Nel rispetto di quanto previsto il fornitore dovrà emettere fatturazione elettronica con l'annotazione "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17 del DPR 633/1972.
3. Le fatture saranno liquidate, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite e purché in regola con gli obblighi contrattuali, entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento. È fatta salva l'acquisizione da parte dell'ente della certificazione sulla regolarità contributiva dell'impresa (DURC).

Eventuali contestazioni sospenderanno il termine di pagamento relativamente alla fattura oggetto del contendere, nel qual caso all'impresa non spetteranno interessi per il ritardato pagamento.

Inoltre è fatta salva l'applicazione delle penali previste all'art. 11 del presente capitolato, e nei casi più gravi, la risoluzione del contratto.

4. Le fatture dovranno contenere le seguenti indicazioni:
  - il codice identificativo di gara (CIG);
  - gli estremi di identificazione del mezzo;
  - i riferimenti del buono d'ordine e/o accettazione del preventivo emesso da G.E.A. Srl;
  - il numero delle ore di manodopera e delle corrispondenti risultanze economiche in base al corrispettivo orario offerto in sede di gara;
  - il costo dei materiali (compresi i liquidi necessari al ripristino dei livelli) di ricambio per le parti meccaniche ed elettroniche, ecc., come da listini aggiornati, applicando lo sconto offerto in sede di gara;
5. E' facoltà della G.E.A. Srl richiedere unitamente alla fattura:
  - copia del listino prezzi dei pezzi di ricambio impiegati (compresi i liquidi necessari al ripristino dei livelli, ecc.), attestante il costo degli stessi;
  - copia del D.D.T. relativo al pezzo di ricambio acquistato;
  - copia del tempario della casa costruttrice afferente il tipo di prestazione eseguita.
6. L'impresa affidataria è tenuta ad applicare gli sconti offerti in sede di gara su tutti i pezzi di ricambio per tutti i veicoli, quale che sia l'anno di immatricolazione del veicolo stesso. Qualora per talune marche/modelli di automezzi non esista un listino prezzi di riferimento per l'applicazione dei suddetti sconti, i prezzi dovranno essere preventivamente concordati fra le parti, anche basandosi su listini di prodotti analoghi ed applicando gli sconti offerti in sede di gara. Nel caso la G.E.A. Srl rilevi, mediante indagine di mercato, che i prezzi praticati e non confrontabili con listini ufficiali sono superiori alla media, ciò potrà costituire motivo di risoluzione del contratto, nonché di eventuali crediti vantati dall'impresa affidataria per servizi resi e non pagati, senza che la stessa possa eccepire alcunché.

## ARTICOLO 21

### **GARANZIE A CARICO DELL’AFFIDATARIO**

1. Ai sensi della vigente normativa in materia, l’appaltatore e obbligato, contestualmente alla presentazione della documentazione per la stipula del contratto, a produrre una polizza che tenga indenne l’Amministrazione da ogni responsabilità per furto, danni, infortuni o quant’altro, che dovessero verificarsi nell’esecuzione del servizio agli operatori ed agli automezzi/autocarri dell’impresa appaltatrice, nonché a terzi e/o a dipendenti ed a beni mobili ed immobili della G.E.A. Srl.
2. L’impresa appaltatrice risponderà pertanto pienamente degli eventuali danni a persone e/o cose che potessero comunque accadere nel corso o in conseguenza dell’esecuzione del servizio assegnato.
3. A tale scopo l’impresa appaltatrice dovrà presentare propria polizza assicurativa relativamente a responsabilità civile verso terzi, con un massimale unico non inferiore a euro 250.000,00.

La presentazione della predetta polizza costituisce obbligo contrattuale la cui inosservanza da diritto alla Stazione Appaltante alla risoluzione del contratto in danno all’Appaltatore.

## ARTICOLO 22

### **CONTRATTO ED INIZIO SERVIZIO**

1. L’esecuzione degli interventi ha inizio dopo la stipula ed efficacia del contratto che potrà consistere nella sola lettera di affidamento debitamente sottoscritta dalle parti.
2. L’appaltatore darà inizio al servizio dal momento dell’accettazione dell’affidamento da parte della Ditta incaricata, e comunque non oltre i 60 (sessanta) giorni dell’aggiudicazione definitiva.

## ARTICOLO 23

### **FORO COMPETENTE**

1. Per qualsiasi controversia inerente all’interpretazione, la validità, l’efficacia e l’esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato e competente il Foro di Lucca.
2. È esclusa la facoltà di ricorso all’arbitrato.



## ARTICOLO 24

### **RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

1. Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, viene individuato nel Dott. Bruno Daddoveri.

## ARTICOLO 25

### **NORME DI RINVIO**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato speciale d'accordo quadro, nel Disciplinare di Gara e rispettivi allegati, si rinvia alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., nonché alle norme del Codice Civile.

## ARTICOLO 26

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito la "Legge"), G.E.A. Srl fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti. I dati comunicati vengono acquisiti da G.E.A. Srl per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, per l'aggiudicazione e l'esecuzione del servizio e in adempimento di precisi obblighi di legge. Tutti i dati acquisiti da G.E.A. Srl potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti da G.E.A. Srl potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione. Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/2003. Il trattamento dei dati verrà effettuato da G.E.A. Srl in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni. I dati potranno essere comunicati:
  - al personale di G.E.A. Srl che cura il procedimento di gara;
  - a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza a G.E.A. Srl in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;

- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è G.E.A. Srl, via Pio La Torre 2/c, Castelnuovo di Garfagnana (LU). Acquisite, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

Allegati:

allegato 1): Elenco automezzi;

allegato 2): fac-simile Scheda riconsegna del mezzo e verifiche per la sicurezza;

allegato 3): Elenco prezzi.